

157 = 5 MAR. 2010 M

OGGETTO: Reg.(CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo per la Pesca (FEP), Programma Operativo 2007, DGR 862/08. Approvazione dello Schema di Convenzione tra la Regione Lazio e il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – ex Direzione Generale della Pesca marittima e dell'Acquacoltura in qualità di Referente dell'Autorità di Gestione.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura;

VISTA lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni concernente la "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale";

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTO il Reg. (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (FEP);


VISTO il Reg. (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca;

VISTO il Programma Operativo italiano dell'intervento comunitario del Fondo Europeo per la Pesca per il periodo 2007/2013 (Programma Operativo 2007) , approvato dalla Commissione Europea, con decisione n. CCI-2007-IT-14-F-PO-001 del 19.12.2007, che, tra l'altro:

- designa quale Autorità di Gestione il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – ex Direzione Generale della Pesca marittima e dell'Acquacoltura;
- stabilisce che le Regioni e Province Autonome rivestono il ruolo di Organismi intermedi in quanto gestiscono direttamente alcune misure e parte dei fondi assegnati al Programma nel suo insieme;
- stabilisce che all'interno della procedura informatica di monitoraggio implementata dalla Direzione Generale della Pesca marittima e dell'Acquacoltura ciascun Organismo intermedio dovrà inserire tutte le informazioni concernenti le istanze cofinanziate;



157 5 MAR. 2010 M



VISTO il D.M. n. 576, del 13.6.2008, con cui il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali istituisce la Cabina di regia FEP allo scopo di garantire una coerente ed omogenea esecuzione delle misure previste dal P.O., nonché di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di intervento nel caso di misure a regia nazionale e regionale;

VISTA la Det. C0428, del 27.02.2009 "Reg.(CE) n. 1198/2006 relativo al Fondo Europeo per la Pesca (FEP) e Reg. CE n. 498/07 recante modalità di applicazione del - Reg.(CE) n. 1198/2006 - Percorso procedurale e modello organizzativo FEP 2007-2013" che, tra l'altro, stabilisce che:

- L'Autorità di Gestione del Fondo Europeo per la Pesca (FEP) 2007-2013 è la Direzione Regionale Agricoltura, cui competono le attività di gestione delle operazioni, coordinamento e monitoraggio e monitoraggio fisico e finanziario;
- L'Autorità di Certificazione del Fondo Europeo per la pesca (FEO) 2007-2013 è la Direzione Regionale Ragioneria Generale responsabile della certificazione delle spese relative ai progetti cofinanziati nell'ambito delle misure di competenza regionale;

VISTO l'Accordo Multiregionale per gli interventi per l'attuazione degli interventi cofinanziati dal FEP (Fondo europeo per la pesca) nell'ambito del Programma Operativo 2007 che, tra l'altro stabilisce che nell'ambito del Sistema informatico di monitoraggio:

1. l'Amministrazione centrale si impegna a:

a) regolamentare e rendere disponibile l'accesso al sistema informativo di gestione e monitoraggio delle istanze relative al FEP, attraverso il portale del SIAN, via Internet, alle Regioni e Province autonome;

2. le Amministrazioni Regionali e Provinciali si impegnano a:


a) aggiornare, a scadenze concordate, il sistema informativo di gestione e monitoraggio con i dati relativi alle misure di propria competenza, ai sensi delle disposizioni comunitarie in vigore.

CONSIDERATO che il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - ex Direzione Generale della Pesca marittima e dell'Acquacoltura in qualità di Autorità di Gestione ritiene necessario, ai sensi della normativa comunitaria concernente il FEP, delegare l'esercizio delle funzioni riferite alle misure gestite direttamente dagli Organismi intermedi e stabilite per la medesima Autorità di gestione dall'art. 59 del Reg. CE n. 1198/06 attraverso la stipula di apposita convenzione;

VISTA la nota del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari E Forestali - Dipartimento delle Politiche europee ed internazionali - Direzione Generale della Pesca marittima e dell'Acquacoltura prot. 1077, del 02.02.2009, di convocazione della 14° Cabina di regia con all'ordine del giorno, tra l'altro, l'approvazione della convenzione tra l'Autorità di Gestione e gli Organismi intermedi;



157 = 5 MAR. 2010 R



VISTO lo schema di convenzione tra le Regioni e il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – ex Direzione Generale della Pesca marittima e dell'Acquacoltura in qualità di Autorità di Gestione sottoposto all'approvazione nella 14° Cabina di Regia FEP del 04.02.2010, sul quale tutte le Regioni e le province Autonome hanno espresso l'approvazione tecnica;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla sottoscrizione della convenzione tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – ex Direzione Generale della Pesca marittima e dell'Acquacoltura in qualità di Autorità di Gestione e la Regione Lazio in qualità di Organismo intermedio nell'ambito delle misure del Fondo europeo della Pesca;

VISTA la nota del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Dipartimento delle Politiche europee ed internazionali - ex Direzione Generale della Pesca marittima e dell'Acquacoltura prot. n. 2178, del 17.02.2010, acquisita dal Dipartimento Economico ed occupazionale con prot. n. 53233, del 25.02.2010, a mezzo della quale il referente dell'Autorità di Gestione ha trasmesso il testo dello schema di convenzione tra l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi, ai sensi dell'art. 38 del Reg. CE n. 498/2007, firmato dalla medesima Autorità di Gestione;

RITENUTO opportuno approvare lo schema di Convenzione tra la Regione Lazio e il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – ex Direzione Generale della Pesca marittima e dell'Acquacoltura in qualità di Referente dell'Autorità di Gestione per la gestione delle attività previste nell'ambito delle misure del Fondo Europeo per la Pesca - periodo di programmazione 2007-2013 che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

ATTESO che la presente deliberazione non è soggetta a concertazione con le parti sociali;


all'unanimità

DELIBERA


in conformità con le premesse che si intendono integralmente richiamate,

- di approvare lo schema di Convenzione tra la Regione Lazio e il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – ex Direzione Generale della Pesca marittima e dell'Acquacoltura in qualità di Referente dell'Autorità di Gestione per la gestione delle attività previste nell'ambito delle misure del Fondo Europeo per la Pesca – periodo di programmazione 2007-2013 che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



157 - 5 MAR. 2010 *fr*



IL VICE PRESIDENTE: F.to Esterino MONTINO
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 05 MAR. 2010





ALLEG. alla DELIB. N. 157 M
DEL 5 MAR. 2010

Ministero delle politiche

agricole alimentari e forestali

Dipartimento delle politiche europee ed internazionali

Ex Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

CONVENZIONE

Il giorno, presso la sede della Ex Direzione Generale della
pesca marittima e dell'acquacoltura - Viale dell'Arte 16, Roma - il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - ex Direzione
Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura (C.F. 97099470581),
rappresentato ai fini del presente atto dal dott. Francesco Saverio Abate,
nella sua qualità di Referente dell'Autorità di Gestione (in seguito AdG)


E

il dr., in qualità di Referente
dell'Autorità di Gestione dell'Organismo Intermedio della Regione Lazio, di
seguito O.I., CF, elettivamente domiciliato per la carica
presso gli uffici della stessa, con sede in,
di seguito denominati anche Parti,


PREMESSO CHE

1) l'articolo 274 del trattato stabilisce che gli Stati Membri devono
cooperare con la Commissione per garantire il rispetto di buona gestione
finanziaria. A tal fine il Regolamento CE 1198/2006 specifica le
condizioni che consentono alla Commissione di esercitare le proprie

L'allegato
si compone
di n. 14 pag.
W W



[Handwritten mark]




responsabilità per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione Europea
(punto 11 considerata regolamento CE 1198/2006);

2) l'efficacia e la trasparenza delle attività del FEP esigono una precisa
definizione delle responsabilità degli Stati Membri e della Comunità.
Queste responsabilità dovrebbero essere specificate in ciascuna fase della
programmazione della sorveglianza, della valutazione e del controllo.
Ferme restando le competenze della Commissione, la responsabilità
dell'attuazione degli interventi e del relativo controllo dovrebbe spettare
in primo luogo agli Stati Membri (punto 12 considerata regolamento CE
1198/2006);

3) gli Stati Membri dovrebbero adottare misure adeguate per garantire il
corretto funzionamento dei sistemi di gestione e controllo. A tal fine è
opportuno designare un'autorità di gestione, un'autorità di certificazione
e un'autorità di audit per ciascun programma operativo e definire le
rispettive competenze. Queste dovrebbero riguardare principalmente la
buona gestione finanziaria, l'organizzazione della valutazione, la
certificazione delle spese, l'audit e il rispetto del diritto comunitario. E'
opportuno prevedere riunioni periodiche tra la Commissione e le autorità
nazionali ai fini di sorveglianza (punto 41 considerata regolamento CE
1198/2006);

4) il ricorso a mezzi elettronici per lo scambio delle informazioni e dei dati
finanziari consente una semplificazione delle procedure, un
potenziamento dell'efficienza e della trasparenza e un risparmio di
tempo. Per sfruttare pienamente questi vantaggi, senza compromettere la




sicurezza degli scambi, è opportuno realizzare un sistema informatico comune e stabilire l'elenco dei documenti di interesse comune per la Commissione e gli Stati membri. Occorre pertanto precisare il formato che ciascun documento deve avere e fornire una descrizione dettagliata delle informazioni che tali documenti devono contenere. Per gli stessi motivi è necessario precisare le modalità di funzionamento di tale sistema informatico con riguardo all'individuazione della parte responsabile del carico dei documenti e degli eventuali aggiornamenti.

5) il Programma operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013, approvato dalla Commissione europea con Decisione n. C (2007) 6792, designa quale AdG la Ex Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

6) ogni Stato Membro nonché le autorità da esso individuate nell'ambito del FEP, sono responsabili anche finanziariamente di tutte le attività svolte comprese quelle eventualmente delegate agli O.I.;

7) l'attuazione e la gestione del FEP sono svolte in Italia mediante l'utilizzo del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (di seguito indicato come SIGC) nell'ambito del SIPA (Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura);

8) l'articolo 58, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 1198/2006 stabilisce inoltre la possibilità di designare uno o più organismi intermedi per espletare, mediante formale convenzione, una parte o la totalità dei compiti dell'autorità di gestione sotto la responsabilità di detta autorità;



9) ai sensi dell'Accordo Multiregionale sottoscritto e della presente convenzione, l'AdG e i rispettivi referenti regionali degli O.I. formalmente delegati, sono responsabili, ognuno per le proprie competenze, della gestione e attuazione del Programma Operativo secondo il principio di una solida gestione finanziaria e, in particolare, dell'esecuzione delle attività indicate all'art. 59 del Reg. (CE) n. 1198/2006 secondo le procedure e le funzionalità previste dal SIGC;

10) l'Accordo Multiregionale del 18 settembre 2008, tra il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Ex Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e le Regioni obiettivo convergenza e obiettivo non di convergenza, inerente l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo europeo per la pesca nell'ambito del Programma operativo 2007-2013, individua le Regioni in qualità di O.I. per gestione diretta delle misure individuate al punto IV dell'Accordo stesso;

11) l'articolo 38, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 498/2007 prevede che tali convenzioni di delega siano formalmente registrate per iscritto;

Tra le parti come sopra individuate


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione è efficace per tutto il periodo di programmazione.

2. L'AdG delega all'O.I. che dichiara di accettare, con riferimento alle



misure gestite direttamente dall'O.I. in forza dell'Accordo Multiregionale di cui in premessa, l'esercizio delle funzioni di Autorità di gestione specificate al successivo articolo 3.

3. La presente convenzione disciplina il rapporto tra l'AdG e l'O.I. per l'attuazione delle funzioni delegate ai sensi del comma 1 del presente articolo.

4. Le funzioni sono esercitate dall'O.I. mediante il pieno utilizzo del SIGC nel rispetto dei principi, dei criteri direttivi e delle modalità attuative stabilite in maniera congiunta e condivisa dall'AdG e dagli altri O.I. in seno alla Cabina di regia, al fine di assicurare omogeneità sull'intero territorio nazionale nelle procedure amministrative di gestione e controllo.


ART. 2

DEFINIZIONI

Ai fini della presente convenzione si intende per:

- a) *Programma operativo*: un singolo documento elaborato dallo Stato membro e approvato dalla Commissione contenente una serie coerente di Assi prioritari da realizzare con l'aiuto del FEP;
- b) *Misura*: una serie di operazioni finalizzate all'attuazione di un Asse prioritario;
- c) *Operazione*: un progetto selezionato secondo i criteri stabiliti dal Comitato di Sorveglianza e attuato da uno o più beneficiari che consente la realizzazione degli obiettivi dell'Asse prioritario al quale si riferisce;

*



d) *Organismo intermedio*: qualsiasi organismo o servizio pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'Autorità di Gestione o di Certificazione o che svolge mansioni per conto di questa Autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni;

e) *Irregolarità*: qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza pregiudizio al bilancio generale dell'unione Europea mediante l'imputazione di spese ingiustificate al bilancio generale.

ART. 3

FUNZIONI DELEGATE


1. L'O.I., avvalendosi anche di altri Enti o Organismi pubblici, con riferimento alle misure gestite direttamente in forza dell'Accordo Multiregionale di cui in premessa, esercita le funzioni di cui all'art. 59 del Reg. (CE) n. 1198/2006, di seguito indicate:

1) in conformità alle procedure della AdG e con il pieno utilizzo del SIGC, definisce, per le misure di competenza, i criteri e le modalità attuative, i requisiti per l'ammissione al cofinanziamento, nonché le procedure finalizzate all'archiviazione delle domande di contributo presentate e al monitoraggio finanziario;

2) nell'ambito dei controlli delle operazioni da cofinanziare e prima di autorizzare il pagamento agli aventi diritto, l'O.I. mediante il pieno utilizzo del SIGC:


a. verifica che le spese dichiarate dai beneficiari siano reali;





- b. verifica che i prodotti o i servizi siano stati forniti conformemente alla decisione di approvazione;
- c. riceve, archivia e conserva le domande di pagamento e verifica la regolarità amministrativa;
- d. controlla la conformità delle spese alla normativa comunitaria e nazionale;
- e. verifica il rispetto dei sopra citati requisiti di ammissione al cofinanziamento;
- f. esegue i controlli amministrativi previsti dalla normativa comunitaria in materia, sulla totalità delle operazioni, secondo specifiche definite di comune accordo tra l'AdG e l'O.I.;
- g. esegue l'estrazione del campione di controlli in loco sulla base dell'analisi di rischio e nel rispetto delle percentuali minime di estrazione previste dal manuale dell'AdG, tenendo altresì conto delle specificità o criteri aggiuntivi evidenziati nel bando redatto dall'O.I.;
- h. redige apposita documentazione relativa a ciascuna verifica in loco, indicante il lavoro svolto, la data e i risultati della verifica nonché i provvedimenti presi in connessione con le irregolarità riscontrate;
- i. segnala all'AdG eventuali problematiche connesse all'attuazione del programma proponendo le possibili soluzioni da sottoporre se del caso alla Cabina di Regia;
- j. effettua la risoluzione delle eventuali criticità risultanti dai

A



controlli in loco;

k. risolve congiuntamente con l'AdG le criticità risultanti dai controlli amministrativi e informatici svolti dall'AdG nell'ambito del Sistema integrato di gestione e controllo;


l. garantisce l'immissione, nell'ambito delle funzionalità del Sistema integrato di gestione e controllo, di tutti i dati e della documentazione relativa a ciascuna operazione cofinanziata per assicurarne la gestione finanziaria, la sorveglianza, la verifica, gli audit e la valutazione;

m. gestisce la contabilità dei progetti mediante le risorse di Information Technology, messe a disposizione dall'AdG nell'ambito delle funzionalità del Sistema integrato di gestione e controllo, come specificato al successivo articolo 4;

n. garantisce il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui all'art. 51 del Reg. (CE) n. 1198/2006 ed, in particolare, provvede affinché i beneficiari vengano informati circa le condizioni specifiche relative ai prodotti o ai servizi da fornire nel quadro dell'operazione ammessa a cofinanziamento, il piano di finanziamento, il termine per l'esecuzione nonché i dati finanziari o di altro genere che vanno conservati e comunicati per accedere al cofinanziamento;

o. gestisce gli eventuali contenziosi concernenti le operazioni;

p. fornisce i documenti, le relazioni e i dati nei tempi e nella



forma previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, o secondo le specifiche richieste dei Servizi della Commissione e dell'AdG;


q. assicura l'integrità, la validità e la leggibilità nel tempo di tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e agli audit corrispondenti al programma operativo da tenere a disposizione della Commissione e della Corte dei Conti europea in conformità a quanto disposto dalla normativa comunitaria in materia di conservazione degli atti;

r. assicura, nell'esercizio delle attività delegate, il rispetto degli obblighi stabiliti dall'art. 57, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1198/2006, attraverso la separazione delle funzioni ivi prescritta;

s. assicura, nell'esercizio delle attività delegate, il rispetto degli obblighi stabiliti dall'art. 39, comma 5, del regolamento (CE) n. 498/2007, attraverso la separazione delle funzioni, curando che l'attività di istruttoria finale propedeutica al pagamento sia effettuata da soggetti diversi da quelli appartenenti alla gestione;

t. trasmette all'AdG tutti i documenti eventualmente richiesti atti a consentire un controllo qualitativo dell'attuazione del programma operativo;

u. trasmette al referente regionale dell'Autorità di certificazione, in quanto Organismo intermedio delegato alla Certificazione,



e all'Autorità di audit tutte le informazioni necessarie in merito alle procedure seguite e alle verifiche effettuate in relazione alle spese erogate.

2. Fermo restando che l'AdG è giuridicamente e finanziariamente responsabile nei confronti della Commissione Europea, allo stesso modo l'O.I. è giuridicamente e finanziariamente responsabile nei confronti dell'AdG dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle funzioni delegate. Le funzioni descritte sono svolte secondo le modalità e tempistica indicate nel "manuale delle procedure e dei controlli" dell'O.I, redatto conformemente al manuale dell'AdG anteriormente alla presentazione della prima dichiarazione di spesa.

3. L'O.I. eroga gli aiuti/i contributi agli aventi diritto, mediante i servizi messi a disposizione dall'organismo individuato per effettuare i pagamenti.

ART. 4


OBBLIGHI DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE

L'AdG, per consentire all'O.I. lo svolgimento delle funzioni delegate ai sensi dell'art. 3, si impegna a svolgere le seguenti attività:

- 1) assicurare il funzionamento del Sistema Integrato di Gestione e Controllo, garantire e rendere fruibili le informazioni nonché regolamentare l'accesso al Sistema Integrato delle istanze relative al FEP;
- 2) fornire il manuale delle procedure e dei controlli dell'AdG.

ART. 5

*



GESTIONE BANCHE DATI E CONTROLLI

1. L'AdG e gli O.I. si impegnano all'utilizzo delle funzionalità del Sistema integrato di gestione e controllo per la gestione dei pagamenti ed i relativi controlli di I livello, nonché per la gestione dei dati delle operazioni, degli esiti dei controlli eseguiti, dei pagamenti autorizzati.
2. Con la presente convenzione, le Parti si danno reciproca garanzia circa la veridicità dei dati inseriti nel SIGC e la loro rispondenza a quanto richiesto dalla normativa comunitaria e nazionale.
3. L'O.I. si impegna a consentire l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria e ad adottare gli eventuali interventi correttivi.


ART. 6

ATTIVITA' DI VERIFICA E DI MESSA A DISPOSIZIONE DEGLI ATTI
Allo scopo di corrispondere ad eventuali richieste formulate da parte delle Istituzioni comunitarie o nazionali, anche in occasione di verifiche e audit, l'AdG e l'O.I. si impegnano a rendere disponibili, anche per via telematica, tutte le informazioni inerenti lo stato delle procedure.

ART. 7

RESPONSABILITA'

1. Nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l'AdG e l'O.I., ognuno per quanto di propria competenza, garantiscono la conformità alla regolamentazione comunitaria e nazionale, in modo che siano salvaguardati gli interessi finanziari dell'Unione Europea e dell'erario nazionale.
2. Qualora, a seguito delle verifiche di conformità svolte dalle competenti



Istituzioni comunitarie o nazionali, siano rilevate irregolarità o frodi per comportamenti imputabili all'O.I. per attività svolte in esecuzione della delega oggetto della presente convenzione e tali da determinare, a qualsiasi titolo, correzioni finanziarie, anche mediante riduzione dei rimborsi delle spese rendicontate, a carico dello Stato membro, a quest'ultimo spetta il diritto di rivalsa nei confronti dell'O.I., fino a concorrenza dell'intero importo oggetto della correzione finanziaria, fatte salve eventuali ulteriori azioni per la tutela dei propri interessi e di quelli dei fondi comunitari.

3. Analogo diritto di rivalsa spetta alla Regione in qualità di O.I., nel caso di rettifiche finanziarie imputabili alle attività svolte dall'AdG in esecuzione della presente convenzione.

ART. 8


PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE

1. Le Parti, consapevoli della rilevanza degli interessi pubblici connessi all'esercizio delle funzioni delegate, si impegnano ad un'attuazione della presente convenzione fondata su uno spirito di leale collaborazione.
2. Le Parti si impegnano ad effettuare la ricognizione delle procedure amministrative da seguire per l'esecuzione degli accordi di cui alla presente convenzione, in coerenza coi principi di semplificazione e di efficacia degli interventi.

ART. 9

POTERI SOSTITUTIVI E REVOCA

1. In caso di inadempimento degli impegni previsti dalla presente



convenzione il Comitato di Sorveglianza adotta tutte le iniziative necessarie.

2. In relazione alla gravità e alla durata dell'inadempimento, l'Autorità può disporre la revoca della delega di funzioni oggetto della presente convenzione.

ART. 10

AGGIORNAMENTI, MODIFICA E INTEGRAZIONE DELLA CONVENZIONE

Le Parti si obbligano a modificare, integrare o aggiornare la presente convenzione con atti aggiuntivi, al fine di recepire eventuali e sopravvenute modifiche del quadro normativo comunitario e nazionale di riferimento e di eseguire in modo tempestivo ed efficace gli eventuali adempimenti richiesti.

ART. 11

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le Parti si conformano, agli effetti della presente convenzione, alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, con particolare riguardo alle norme sull'eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 del Decreto medesimo. Ai sensi della predetta legge, il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle norme di sicurezza prescritte nella legge medesima.

ART. 12



DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente convenzione redatta in carta libera gode delle agevolazioni in materia di imposta di bollo, di registro ed ipotecaria ai sensi della normativa vigente.
2. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. Per quanto non previsto nella presente convenzione, potrà rinviarsi alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Dipartimento delle politiche europee e internazionali

Ex Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

Dott. Francesco Saverio Abate

Per la Regione Lazio in qualità di O.I.

Referente dell'Autorità di Gestione dell'O.I.

Dott.

Le Parti, ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 c.c. dichiarano di accettare e di approvare specificamente, previa lettura, le clausole seguenti: artt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.

Per l'AdG

Per l'O.I.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

